

Comune di Capoliveri

Ordinanza n. 70 del 12/07/2025

IL SINDACO

Premesso che, nell'ambito del programma delle manifestazioni estive 2025, organizzate sia dal Comune che dalle proloco locali, sono previsti i seguenti eventi:

- 14 Luglio Festa dell'Innamorata (Arenile Innamorata)
- 17 Luglio Sagra del Pesce Povero
- 18 Luglio Piazza Garibaldi Musica
- 19 Luglio Miss Italia fraz. Lacona
- 20 Luglio Miss Italia piazza Matteotti
- 22 Luglio Italo Party Karaoke
- 24 Luglio Dj Sonik
- 01 Agosto Notte Blu
- 05 Agosto Beach Party Lacona
- 24 Agosto Canta Elba
- 25 Agosto Canta Elba
- 28 Agosto Canta Elba
- 29 Agosto Canta Elba
- 30 Agosto Miss Toscana
- 03 Settembre Spettacolo pirotecnico fraz. Lacona
- 10-12 Ottobre Festa dell'Uva

Considerato che, per eventi simili, è possibile un incremento del consumo di bevande di qualsiasi tipologia e che è difficoltoso contrastare la presenza di soggetti che consegnano bevande in contenitori di vetro o lattine, che poi quasi sistematicamente sono abbandonate in piazze e strade;

Considerato altresì che le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione – nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti – di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

Ritenuto di dover intervenire per prevenire fenomeni illeciti e pericolosi, vietando a tutti i titolari di esercizi di somministrazione e commerciali operanti nel comune, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine durante i giorni e gli orari dello svolgimento dell'evento;

Preso atto della necessità di adottare un provvedimento per la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana che preveda:

- Il divieto di vendita per asporto nonché la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine;
- Fermo restando il divieto di vendita, da intendersi anche come somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, già previsto e punito dall'art. 7 del D.L. 158/2012, il divieto di vendita di superalcolici a partire dalle ore 21,00;

- Il divieto di detenere o portare con sé sulla pubblica via contenitori di vetro o lattine per il consumo di bevande negli orari fissati dalla presente ordinanza;
- L'obbligo per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dal presente provvedimento;

Visto il D.lgs n. 267/2000 all'art. 54 rubricato "*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*" e l'art. 7 bis che fissa l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero specifiche norme regolamentari;

Visto l'art. 2 c.1 lett. e) del D.M. 05/08/2008, relativamente al periodo in cui dispone che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le condotte che rendono difficoltoso o pericoloso il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

Visto l'art. 8 del D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito in legge, con modifiche dall'art. 1 c 1, L. n. 48 del 18/04/2017;

Vista la direttiva del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro – n.11001/1/110(10) del 18/07/2018 a firma del Prefetto Matteo PIANTEDOSI, recante indicazioni in merito ai dispositivi e misure da porre in essere ai fini di garantire alti livelli di sicurezza – "Safety e Security" per la gestione ed il governo di manifestazioni pubbliche;

ORDINA

Per tutto quanto narrato precedentemente, che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, che:

- A chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglia, bicchieri e contenitori di vetro per tutti gli eventi che verranno effettuati nel centro del paese e nelle frazioni che prevedono una forte affluenza di pubblico, sia già autorizzati e/o saranno autorizzati dal 14 Luglio fino al 31 Ottobre 2025;
- A chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglia, bicchieri e contenitori di vetro in un raggio di 300 ml da perimetro compreso tra piazza Matteotti e piazza Garibaldi dalle ore 18.00 del 22 Luglio fino alle ore 06.00 del 23 Luglio 2025;
- A chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglia, bicchieri e contenitori di vetro in un raggio di 300 ml da perimetro compreso tra piazza Matteotti e piazza Garibaldi dalle ore 18.00 del 24 Luglio fino alle ore 06.00 del 25 Luglio 2025;
- A chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglia, bicchieri e contenitori di vetro in un raggio di 300 ml da perimetro compreso tra piazza Matteotti e piazza Garibaldi dalle ore 18.00 del 01 Agosto fino alle ore 06.00 del 02 Agosto 2025;
- A chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglia, bicchieri e contenitori di vetro in un raggio di 300 ml da perimetro compreso e il tratto di lungomare tra v.le dei Golfi e l'arenile di Lacona dalle ore 18.00 del 05 Agosto fino alle ore 06.00 del 06 Agosto 2025;

- Fermo restando il divieto di vendita, da intendersi anche come somministrazione, di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, già previsto e punito dall'art. 7 del D.L. 158/2012, il divieto di vendita di superalcolici a partire dalle ore 21,00;
- Il divieto di detenere o portare con sé sulla pubblica via contenitori di vetro o lattine per il consumo di bevande dalle ore 18.00 del 22 Luglio fino alle ore 06.00 del 23 Luglio 2025, dalle ore 18.00 del 24 Luglio fino alle ore 06.00 del 25 Luglio, dalle ore 18.00 del 01 Agosto fino alle ore 06.00 del 02 Agosto 2025 e dalle ore 18.00 del 05 Agosto fino alle ore 06.00 del 06 Agosto 2025;
- L'obbligo per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dal presente provvedimento;

Resta ferma per le attività autorizzate, l'obbligo di vendere per asporto in contenitori di plastica o carta, e la facoltà di somministrare e/o consentire il consumo di bevande in vetro all'interno dei locali, nelle aree esterne private oppure autorizzate per l'occupazione del suolo pubblico con il servizio al tavolo ai fini della somministrazione. In caso di asporto dai suddetti locali, negli orari fissati dall'ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso di plastica oppure carta,

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:
 - Polizia Municipale Capoliveri
 - Stazione Carabinieri di Capoliveri
 - Prefettura di Livorno e Ufficio Staccato dell'Elba
 - Regione Toscana
 - Azienda Usl Toscana Nord Ovest
 - Commissariato Portoferraio
 - Compagnia Carabinieri di Portoferraio
 - Guardia di Finanza
 - Associazioni di Volontariato coinvolte sul Territorio
 - Proloco Capoliveri e Proloco Lacona
 - Associazioni di Categoria
 - A tutti gli Esercenti;
- Di incaricare la Polizia Municipale di Capoliveri affinché trasmetta la presente ordinanza alle associazioni di volontariato coinvolte sul territorio, alle associazioni di categoria e a tutti gli esercenti;
- La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito Istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune;

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative:

- ✓ Le violazioni a quanto previsto ai punti n. 1 e n. 2 sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da 50,00 € a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000

- ✓ Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L.689/81 e s.m.i. Il versamento con effetto liberatorio, nella misura dovuta, deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito accertato.

INCARICA

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine della vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza e la comunicazione agli esercenti e alle associazioni di Volontariato coinvolte;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

F.to Arch. Walter Montagna